

Sent. n.150/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37578** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxxxx, nato a xxxxxxx il xxxxxxxxx e residente in xxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri (FLCSVT73A30F842E; domicilio digitale: falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it) unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n. 1 (Studio avv. Teresa Sacco);

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

uditi, alla pubblica udienza del 25.6.2025, l'avv. Falconieri per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxxxxx il sig. xxxxxx, già xxxxx della Guardia di Finanza (GdF), premesso che:

- con nota del xxxxxx il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della GdF gli trasmetteva il decreto n. xxxxx del xxxxxxxx di conferimento della pensione privilegiata di 6^ categoria a decorrere dal xxxxxxxxx, da durare a vita, verso contemporanea imputazione e cessazione della pensione di riposo conferita con decreto n. xxxxxx del xxxxxxxxx;
- con nota del xxxxx la competente Sede INPS di xxxxxx gli comunicava di aver provveduto con la rata 1/2023 a disporre l'applicazione del citato decreto concessivo di pensione privilegiata;
- con PEC dell'xxxx rappresentava all'INPS l'omessa corresponsione tanto degli arretrati relativi al trattamento in menzione quanto dell'aumento di 1/10 previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1972;
- rimasta inevasa l'istanza di accesso agli atti avanzata il xxxxx nei confronti dell'Ente previdenziale, con PEC dell'xxxxx diffidava la medesima Amministrazione a liquidare il trattamento pensionistico a lui concesso; istanza parimenti restata priva di riscontro;

ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a conseguire la pensione di inabilità di privilegio e, per l'effetto, il suo diritto a percepire dall'INPS gli arretrati a far data dal xxxxx sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxxx, eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che: *i)*

la pensione privilegiata è stata riconosciuta al sig. xxxxx con il lotto di variazione del xxxx (versato in atti) e il pagamento degli arretrati netti spettanti, relativi alla differenza retributiva annua dal xxxxx al xxxxx (da € xxxxx a € xxxxxx), è avvenuto con il cedolino di dicembre xxxx (parimenti prodotto); *ii)* il lotto di lavorazione del xxxx ha prodotto una differenza per arretrati dal xxxxx (imputabile a meri arrotondamenti contabili) di € xxxx accreditati con il cedolino di gennaio xxxxx.

3. – Con ordinanza a verbale pronunciata all'udienza del xxxxxx l'allora giudice assegnatario ha disposto l'acquisizione del fascicolo amministrativo in possesso della GdF e dell'INPS e il rinvio della causa all'udienza del xxxxxxx.

4. – La GdF ha dato esecuzione all'incombenza istruttoria con deposito del xxxxxx.

5. – In vista dell'udienza del xxxx (a cui quella del xxxxx è stata rinviata a seguito della riassegnazione del relativo giudizio), il xxxxx il ricorrente ha prodotto note con cui ha contestato le deduzioni difensive dell'INPS.

6. – All'udienza del xxxxxx questo giudice – accogliendo la richiesta dell'INPS (non opposta dal ricorrente) di concessione di un termine breve per precisazioni in ordine alla liquidazione della pensione avvenuta con il lotto xxxxx ed eventuale deposito di documentazione – ha rinviato la discussione della causa all'udienza del xxxxxx.

7. – Con nota del xxxxx l'INPS ha fornito le precisazioni prospettate, chiarendo di aver dato esecuzione: *i)* in data xxxx, al decreto xxx n. xxxxx del xxxxx, relativo alla concessione della pensione privilegiata di 6ª categoria con decorrenza xxxxx, liquidando arretrati per complessivi € xxxxx, comprensivi di interessi legali, al netto del recupero di metà dell'equo indennizzo (€

xxxxxxx); *ii)* in data xxxxxx, al decreto xxxx n. xxxx del xxxxxx, sostitutivo del precedente e non produttivo di sostanziali modifiche al trattamento pensionistico, avendo generato una differenza netta di € xxxx.

8. – All'udienza del xxxx questo giudice ha disposto il rinvio della discussione della causa all'udienza del xxxxx per consentire all'INPS la produzione, chiesta dalla difesa del ricorrente, dei cedolini comprovanti l'avvenuto pagamento del dovuto.

9. – Con nota del xxxx l'INPS ha provveduto al deposito della documentazione da ultimo richiamata.

10. – All'odierna udienza la difesa del ricorrente, preso atto dell'ultima produzione da parte dell'Ente previdenziale, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese; la difesa dell'INPS ha aderito alla richiesta.

11. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

12. – In relazione a quanto precede, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37578**, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 25.6.2025.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata il 26.6.2025 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata il 26.6.2025 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 26.6.2025 Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)